

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI

ORDINANZA – CIRCOLARE SUL COMPIMENTO DELLE
OPERAZIONI DI VENDITA

Il Giudice dell'esecuzione, dott. Michele Russo,
visti gli artt. 530 e SS c. p. c. quali risultano dalle modifiche introdotte dal
D.L. 3-5-2016 n. 59, convertito, con modificazioni, nella Legge 30-6-2016 n.
119,

STABILISCE

i seguenti criteri e modalità relativamente alle operazioni di vendita senza
incanto e all'uopo

DISPONE

che si proceda secondo le modalità tutte di seguito specificate.

Qualora il creditore procedente o uno dei creditori intervenuti lo richieda con
l'istanza di vendita o con l'atto d'intervento ovvero all'udienza fissata ex art.
530 c. p. c., sarà previamente nominato uno stimatore scelto, secondo le
peculiarità dei beni da stimare, tra i professionisti iscritti all'albo dei
consulenti tecnici di questo Tribunale ovvero tra i soggetti che dalle notizie
desunte dagli atti depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di
Campobasso risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 532, 2°
comma, c. p. c. e l'udienza di cui all'art. 530 c. p. c. sarà in tal caso differita,
compatibilmente con il carico del ruolo, alla prima data utile successiva alla
scadenza del termine assegnato allo stimatore. Lo stimatore effettuerà la
stima dei beni pignorati e indicherà la convenienza di venderli raggruppati in
unico lotto ovvero suddivisi in più lotti, esplicitando succintamente le ragioni



della scelta. Il compenso dovuto allo stimatore, che dovrà essere anticipato dal creditore che ne ha richiesto la nomina, resterà totalmente svincolato dal valore attribuito dallo stesso stimatore ai beni pignorati e sarà determinato avendo esclusivo riguardo all'importo risultante dalla sommatoria dei crediti del creditore procedente e degli eventuali intervenuti, sul quale saranno applicati i coefficienti previsti dall'art. 3 delle vigenti tabelle delle indennità giudiziarie (DM 30-5-2002), salve la possibilità di aumento ai sensi dell'art. 52, 1° comma, DPR 30-5-2002 n. 115, se ne ricorrono i presupposti, e la decurtazione stabilita dal secondo comma dello stesso articolo nei casi di ritardo ivi previsti.

La VENDITA dovrà essere preceduta da una divulgazione adeguata all'importanza dei beni che ne costituiscono l'oggetto; l'autorizzazione alla vendita diventerà efficace, anche ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 533, 2° comma, c. p. c., solo dopo che siano decorsi venti giorni dal compimento di tutte le formalità pubblicitarie prescritte dalla legge o stabilite dal giudice.

Alla VENDITA di lotti di valore superiore ad Euro 20.000,00 dovranno essere invitate, a cura dell'IVG, almeno venti imprese, della regione Molise e delle regioni limitrofe, operanti in settori merceologici che facciano presumere un potenziale interesse all'acquisto di uno o più dei beni da vendere e che non risultino sottoposte a procedure concorsuali, non si trovino in stato di liquidazione volontaria e non siano comunque inattive. Tutti gli inviti, da inviare alternativamente via e-mail, per mezzo del fax o con raccomandata AR, dovranno pervenire ai destinatari almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prima gara e dovranno



contenere tutte le informazioni utili per partecipare alla gara stessa, alla gara successiva ed agli incanti successivi e, in ogni caso, l'indicazione esatta del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terranno la prima gara, la gara successiva e gli incanti successivi, le modalità tutte di seguito specificate, l'esplicazione in cifre delle cauzioni, dei prezzi base, dei rialzi minimi e delle spese connesse ai trasferimenti e l'avvertimento che l'IVG sarà a disposizione per ogni chiarimento e potrà far visionare, in tempi da concordare, il compendio da vendere.

Allo scopo di diffondere ulteriormente l'iniziativa ed ottenere, così, ulteriori offerte, l'IVG renderà noto il proprio sito Internet, sul quale il pubblico potrà ricercare ogni informazione utile ai fini della partecipazione alle vendite, anche di valore non superiore ad Euro 20.000,00. Tutte le notizie utili per la partecipazione alle vendite nonché il contenuto integrale della presente circolare e delle singole ordinanze di vendita dovranno essere resi disponibili sul sito predetto almeno venti giorni prima della prima gara e dovranno rimanervi per tutta la durata dei tentativi di vendita senza incanto e con incanto.

L'ordinanza di vendita sarà pubblicata mediante affissione, ex art. 490, 1° comma, c. p. c., unitamente alla presente circolare, nell'Albo di questo Tribunale. Al fine di assicurare la completezza dell'avviso oggetto di affissione, l'IVG redigerà e trasmetterà senza ritardo alla Cancelleria esecuzioni mobiliari di questo Tribunale il calendario delle vendite programmate per ogni singola procedura.

L'ordinanza di vendita sarà, altresì, pubblicata, mediante inserzione di un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale

del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". Quest'ultima disposizione diventerà efficace per le vendite disposte con ordinanza emessa in data successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp. att. c. p. c.

Per i lotti di valore superiore ad Euro 20.000,00 l'IVG di Campobasso pubblicherà, mediante inserzione nel periodico "GUIDAEMME" almeno venti giorni prima della prima gara, secondo le condizioni proposte nell'offerta richiamata nel provvedimento all'uopo adottato congiuntamente dai giudici addetti alle esecuzioni e ai fallimenti, un avviso di carattere sintetico contenente le informazioni utili per partecipare alle vendite e, precisamente, la descrizione dei beni messi in vendita, i prezzi base e le date delle gare e degli incanti. Per guadagnare spazio le notizie di carattere ripetitivo saranno accorpate in diciture uniche riferite a tutte le diverse procedure. Il costo di tale pubblicità sarà suddiviso tra le varie procedure esecutive interessate in proporzione degli spazi rispettivamente occupati.

La pubblicità come sopra prescritta sarà eseguita unitariamente prima dell'inizio del primo tentativo di vendita senza incanto e avrà ad oggetto sia i tentativi di vendita senza incanto sia i successivi tentativi di vendita con incanto.

Eseguite le formalità pubblicitarie prescritte, l'IVG ne darà prova depositando in Cancelleria la relativa documentazione giustificativa, che sarà inserita nel fascicolo d'ufficio.

Il versamento forfetario a favore dell'IVG dovrà essere effettuato entro e non oltre 48 ore dalla data di emissione dell'ordinanza di conferimento



dell'incarico per l'espletamento delle formalità pubblicitarie ed entro lo stesso termine dovrà essere versato sempre all'IVG, limitatamente alla vendita di lotti di valore superiore ad Euro 20.000,00, un fondo spese di Euro 250,00 per le spese di pubblicità, soggetto a rendiconto e conseguente conguaglio a debito o a credito dell'IVG.

Le ordinanze di vendita di beni mobili registrati di valore superiore ad Euro 25.000,00 saranno, inoltre, pubblicate, unitamente all'avviso pubblicato mediante affissione nell'Albo del Tribunale, sul sito Internet utilizzato per le vendite immobiliari WWW.ASTALEGALE.NET , almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Contestualmente al conferimento dell'incarico per l'espletamento delle formalità pubblicitarie e per la successiva vendita, l'IVG è nominato custode del compendio pignorato e provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, alla ricognizione ed al trasporto delle cose da vendere presso i propri locali. Se all'esito della ricognizione il trasporto delle cose da vendere risulti impossibile o difficoltoso in relazione ai mezzi usualmente utilizzati dall'Istituto, l'IVG si asterrà dal trasporto e provvederà alla custodia dei beni pignorati nel luogo in cui si trovano, dandone motivata comunicazione scritta entro il giorno feriale immediatamente successivo al giudice dell'esecuzione, il quale, se riterrà infondata la pretesa difficoltà di trasporto, ingiungerà all'IVG di provvedere immediatamente al trasporto delle cose pignorate presso i locali dell'Istituto. E' opportuno evidenziare che il custode ricopre la sola posizione di ausiliare del giudice e che per effetto della nomina non si instaura, quindi, alcun rapporto di natura contrattuale con le parti del



processo, nei confronti delle quali la sua responsabilità si configura come extracontrattuale o aquiliana (cfr., in motivazione, Cass., Sez. III, 24-5-1997, n. 4635) e sorge in seguito alla violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 67, 2° comma, c. p. c. Detti doveri, nel caso della custodia esercitata fuori da propri locali, sono specificati dal terzo comma dell'art. 37, D.M. 11-2-1997 n. 109, che nel subordinare la liquidazione del compenso per tale tipologia di custodia alla compiuta dimostrazione dell'espletamento dell'incarico individua l'adempimento dell'obbligazione nell'esecuzione degli accessi periodici. Nel caso di custodia fuori da propri locali l'IVG si assicurerà, quindi, che i beni pignorati siano ricoverati all'interno di un luogo al quale non sia possibile accedere liberamente senza il consenso del proprietario, del possessore o del detentore e dei loro familiari e adotterà, in caso di luogo aperto, le possibili cautele aggiuntive idonee ad impedire la sottrazione, la dispersione ed il danneggiamento dei beni, quali l'utilizzo di catene e lucchetti, lo smontaggio ed il trasporto nei locali dell'IVG di ingranaggi indispensabili per il funzionamento di macchinari, la predisposizione di ripari contro l'azione degli agenti atmosferici. In ogni caso, l'IVG eseguirà accessi periodici con cadenza settimanale, durante i quali effettuerà l'accurata ricognizione dei beni pignorati e del loro stato di conservazione, redigendo apposito verbale che sarà unito al fascicolo d'ufficio.

Le formalità pubblicitarie dovranno essere compiute entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la ricognizione ed il trasporto dei beni pignorati.



La VENDITA sarà effettuata nella forma "SENZA INCANTO" dall'IVG di Campobasso, alle seguenti CONDIZIONI.

I beni saranno venduti in uno o più lotti, secondo le indicazioni fornite dalla relazione dello stimatore, se nominato, ovvero secondo la prudente valutazione che l'IVG opererà tenendo conto delle eventuali indicazioni fornite dal creditore precedente e dai creditori intervenuti rispettivamente con l'istanza di vendita o con l'atto di intervento ovvero all'udienza fissata ex art. 530 c. p. c., al prezzo base determinato sulla scorta dei listini di borsa o di mercato, per le categorie di beni ivi quotati, ovvero al prezzo base indicato dallo stimatore eventualmente nominato oppure ancora, in ogni altro caso, ad un prezzo base non inferiore alla metà del valore indicato dall'Ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento. In quest'ultimo caso, peraltro, se il creditore precedente o alcuno degli intervenuti muniti di titolo esecutivo lo richiede con l'istanza di vendita o con l'atto di intervento ovvero all'udienza fissata ex art. 530 c. p. c., il prezzo base è elevato fino a raggiungere la misura più alta fra quelle indicate dai creditori richiedenti ed in tale evenienza l'onere di anticipare le spese di vendita graverà sul creditore che ha indicato il prezzo base più alto, anche se diverso dal creditore precedente.

La gara dovrà essere fissata dall'IVG per una data che non oltrepassi il decimo giorno successivo a quello in cui l'autorizzazione alla vendita è divenuta efficace come precedentemente stabilito.

Per i lotti di valore non superiore a Euro 20.000,00, l'offerta di acquisto potrà essere presentata verbalmente nel luogo della gara, al momento di apertura della medesima.



Per i lotti di valore superiore a Euro 20.000,00, costituiscono condizioni imprescindibili per la partecipazione alla gara la presentazione di un'offerta scritta di acquisto per un prezzo non inferiore a quello base come sopra determinato, che dovrà pervenire in busta chiusa presso la Cancelleria esecuzioni mobiliari del Tribunale di Campobasso ovvero presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso entro e non oltre il giorno immediatamente precedente quello della gara. Sulla busta devono essere indicati la sigla "IVG", la data della vendita e un motto o uno pseudonimo dell'offerente che consenta a lui solo di riconoscere la busta. Nessuna altra indicazione – né numero o nome della procedura né il lotto o i beni per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro – deve essere apposta sulla busta.

L'offerta scritta deve contenere: 1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico del soggetto che intende acquistare; 2) i dati necessari per la certa identificazione del lotto o dei lotti per i quali l'offerta è proposta; 3) l'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo sopra stabilito.

All'interno della busta devono essere allegati, insieme all'offerta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente ovvero, in caso di società, del legale rappresentante nonché un assegno circolare, intestato a "Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso", per ogni singolo lotto e per un importo pari ad un decimo del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto; gli assegni depositati saranno custoditi a cura dell'IVG e verranno restituiti, dopo l'esperimento della gara, a tutti gli



offerenti che dal verbale redatto dall'IVG risultino, in relazione al lotto cui il versamento si riferisce, non vincitori.

L'offerta presentata è irrevocabile. L'offerente è tenuto ad essere presente al momento dell'apertura delle buste per l'eventuale gara tra gli offerenti e per la sottoscrizione del verbale nel caso in cui divenga acquirente. L'offerente può farsi rappresentare in sede di gara da un terzo rilasciandogli procura scritta.

Per la riservatezza sulle informazioni relative alle offerte, agli offerenti ed ai soggetti comunque interessati all'acquisto il commissionario si atterrà alle circolari del 23-10-2002 e dell'11-12-2002 emesse per le vendite fallimentari, il cui contenuto si intende qui richiamato integralmente.

Nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta conforme ai requisiti anzidetti, il relativo lotto sarà senz'altro aggiudicato all'offerente. Ove siano pervenute più offerte ed anche nel caso di pluralità di offerte verbali per i lotti di valore non superiore ad Euro 20.000,00, la gara si svolgerà, mediante offerte al rialzo, prendendo a base l'offerta più alta fra quelle pervenute nel termine anzidetto; per ogni rialzo i partecipanti avranno a disposizione tre minuti di orologio, conteggiati dal commissionario, e risulterà vincitore il maggior offerente; i rialzi non saranno efficaci se non supereranno il prezzo base o l'offerta precedente di almeno un decimo; nel caso in cui non vi sia alcun rialzo, risulterà vincitore colui il quale ha presentato l'offerta più alta; il prezzo residuo, dedotto l'importo della cauzione, dovrà essere in ogni caso versato direttamente al commissionario, che ne rilascerà quietanza immediata, subito dopo la gara ovvero, previo versamento di una cauzione pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, entro cinque giorni



dall'espletamento della gara, insieme alle spese connesse al trasferimento; la vendita si perfezionerà con il versamento del prezzo residuo e delle spese; la consegna dei beni venduti avverrà dopo il versamento del prezzo; il mancato versamento del prezzo nel termine anzidetto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, la perdita della cauzione e il risarcimento del danno ulteriore, come previsto per le vendite immobiliari dall'art. 587 c. p. c.; all'inadempimento dell'aggiudicatario conseguirà l'accoglimento, da parte del commissario, dell'offerta risultata, in ordine di valore, più vicina a quella vincente e nel caso di ulteriori inadempimenti si verificheranno le medesime conseguenze sanzionatorie e risarcitorie anzidette.

La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Ogni onere fiscale ed ogni altra spesa della vendita sono a carico dell'acquirente, salvo il compenso dovuto all'IVG, che per metà è posto a carico del debitore, con anticipazione a carico del creditore precedente ovvero di quello che gli si è sostituito, e per l'altra metà è corrisposto dall'acquirente, e le spese di pubblicità, poste interamente a carico del debitore, con anticipazione a carico del creditore precedente ovvero di quello che gli si è sostituito.

La consegna della merce venduta può avvenire solo dopo il versamento integrale del prezzo di vendita.



L'acquirente è tenuto in ogni caso a provvedere al ritiro della merce entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento e, in caso di mancato ritiro, è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare un'indennità di occupazione alla procedura esecutiva, determinata, per ogni giorno di ritardo, in misura pari all'1% dell'intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore a Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo.

La vendita dovrà essere eseguita sino a concorrenza di un importo globale pari alla sommatoria dei crediti per i quali si procede, maggiorati secondo gli scaglioni di seguito indicati (i crediti di importo superiore ad Euro 5.000,00 devono essere suddivisi secondo gli scaglioni, in modo tale da essere maggiorati per ciascuno scaglione): del 100% fino ad Euro 5.000,00; del 50% per la parte eccedente Euro 5000,00 e fino ad Euro 25.000,00; del 30% per la parte eccedente Euro 25.000,00.

Eventuali istanze di proroga della durata dell'incarico, di 60 giorni ciascuna, sottoscritte dai procuratori del creditore procedente e di tutti i creditori intervenuti, dovranno essere depositate in doppio originale presso la Cancelleria esecuzioni mobiliari del Tribunale di Campobasso e presso la sede dell'IVG di Campobasso entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico all'IVG. Le istanze pervenute successivamente, ma in ogni caso non oltre la data fissata per il primo tentativo di vendita senza incanto, potranno ciononostante essere accolte, ma in tal caso dovranno essere interamente rinnovate, se già in tutto o in parte eseguite, le formalità pubblicitarie sopra prescritte e l'anticipazione dei relativi costi graverà sui creditori richiedenti, i quali dovranno integrare il fondo spese entro 24 ore dall'accoglimento dell'istanza di proroga, nella misura che l'IVG indicherà



loro all'atto della presentazione dell'istanza, che non potrà comunque superare l'importo di Euro 250,00.

Nel corso della stessa procedura potranno essere accolte, se presentate entro i termini sopra stabiliti, tre istanze di proroga.

Delle istanze pervenute oltre la data fissata per il primo tentativo di vendita senza incanto non si terrà conto alcuno e l'IVG, salvi gli effetti dell'eventuale rinuncia all'esecuzione, procederà senz'altro alla vendita senza attendere il provvedimento del giudice.

Al di fuori dei casi di proroga su istanza tempestiva di tutti i creditori procedente ed intervenuti, è fatto divieto assoluto all'IVG di soprassedere dal compimento delle operazioni di vendita nei termini stabiliti, salvi i casi impediendi costituiti dal fortuito e dalla forza maggiore, che dovranno essere rigorosamente comprovati dall'IVG. In difetto di tale prova rigorosa, troverà applicazione senza eccezioni la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 34, D.M. 11-2-1997 n. 109.

Se non siano proposte offerte di acquisto entro il termine all'uopo stabilito ovvero se le stesse non siano efficaci perché non rispondenti ai requisiti fissati con la presente ordinanza, l'IVG procederà ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto nei quindici giorni successivi, entro i quali potranno essere presentate offerte di acquisto secondo le stesse condizioni, modalità e termini sopra precisati ed al prezzo base ribassato del 40%. Il quindicesimo giorno si terrà l'eventuale gara fra gli offerenti e, conseguentemente, le offerte per i lotti di valore non superiore ad Euro 20.000,00 potranno pervenire anche lo stesso giorno della gara, mentre le offerte per i lotti di valore superiore, giusta quanto precedentemente stabilito, dovranno pervenire



entro il giorno immediatamente precedente. Se, per effetto del ribasso, il valore dei singoli lotti, inizialmente superiore ad Euro 20.000,00 scenda sino a tale cifra ovvero al disotto di essa, le relative offerte potranno essere presentate verbalmente nel luogo della gara, al momento di apertura della medesima. Per la gara e per la vendita valgono senza eccezioni tutte le disposizioni precedentemente stabilite per il primo tentativo di vendita, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.

Qualora rimanga infruttuoso anche il secondo tentativo di vendita senza incanto, l'IVG ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto nei quindici giorni successivi, entro i quali potranno essere presentate offerte di acquisto secondo le stesse condizioni, modalità e termini sopra precisati e assumendo come prezzo base quello del secondo tentativo di vendita senza incanto ribassato di un terzo. Il quindicesimo giorno si terrà l'eventuale gara fra gli offerenti e, conseguentemente, le offerte per i lotti di valore non superiore ad Euro 20.000,00 potranno pervenire anche lo stesso giorno della gara, mentre le offerte per i lotti di valore superiore, giusta quanto precedentemente stabilito, dovranno pervenire entro il giorno immediatamente precedente. Se, per effetto del ribasso, il valore dei singoli lotti, inizialmente superiore ad Euro 20.000,00 scenda sino a tale cifra ovvero al disotto di essa, le relative offerte potranno essere presentate verbalmente nel luogo della gara, al momento di apertura della medesima. Per la gara e per la vendita valgono senza eccezioni tutte le disposizioni precedentemente stabilite per il primo tentativo di vendita, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.

Qualora rimanga infruttuoso anche il terzo tentativo di vendita, l'IVG rimetterà senz'altro gli atti al Giudice dell'esecuzione. Decorsi venti giorni



dall'ultimo tentativo di vendita rimasto infruttuoso, durante i quali il creditore precedente e i creditori intervenuti possono presentare istanza ai sensi dell'art. 540 bis c. p. c., il Giudice dell'esecuzione, nominato uno stimatore quando ne abbia fatta richiesta il creditore istante, ordinerà l'integrazione del pignoramento. In tal caso l'ufficiale giudiziario riprenderà senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. Se nel termine all'uopo assegnato non vengono presentate istanze di integrazione del pignoramento ai sensi dell'art. 540 bis c. p. c., il Giudice dell'esecuzione dichiarerà senz'altro l'estinzione del procedimento, ordinando la restituzione dei beni al debitore.

L'esito dei tentativi di vendita senza incanto sarà reso noto dall'IVG attraverso l'inserzione della notizia sul suo sito Internet nonché mediante deposito in Cancelleria del relativo verbale entro il secondo giorno feriale immediatamente successivo ad ogni singola gara e ad ogni singolo incanto.

L'IVG dovrà in ogni caso restituire gli atti in cancelleria entro e non oltre dodici mesi dal provvedimento di vendita, unitamente alla documentazione comprovante l'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti.

I compensi dovuti all'IVG sono interamente regolati dal D.M. 11-2-1997 n. 109 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti (da ultimo il D.M. 15-5-2009 n. 80), anche per il caso di estinzione del processo esecutivo.

La presente ordinanza – circolare è immediatamente esecutiva e si applica, per la sola parte relativa al divieto di incanti senza prezzo minimo, anche alle procedure per le quali siano in corso di espletamento i tentativi di vendita.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione al GOT avv. Teresa Scacciavillani e all'IVG di Campobasso nonché per le altre incombenze di rito.

La presente ordinanza – circolare revoca e sostituisce quella del 15-9-2015.

Campobasso, 19-7-2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonio CIANFAGNA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
dott. Michele Russo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19-7-16

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Antonio CIANFAGNA

1000
1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000